



COMUNE DI TIGNALE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE n° 11/29-04-2025

OGGETTO: TARI: approvazione tariffe per l'anno 2025

L'anno duemilaventicinque, addì ventinove del mese di aprile con inizio della seduta alle ore 20:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale si riunisce presso la sala consiliare del Municipio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano presenti:

1. Daniele Bonassi
2. Laura Vassallo
3. Fabio Bruno Vicentini
4. Paolo Triboldi
5. Elis Bahidi
6. Daniele Berardinelli
7. Claudio Bertella
8. Daniele Lorenzi
9. Maikol Antonioli
10. Jacopo Bonincontri
11. Marika Frassine

TOTALE

PRESENTE / ASSENTE	
Presente	
Presente	
Presente	
Assente	
Presente	
Presente	
Assente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Presenti 9	Assenti 2

Assiste l'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. Marcello Bartolini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. Maikol Antonioli, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniele Bonassi

Parere di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: Favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniele Bonassi

OGGETTO: TARI: approvazione tariffe per l'anno 2025

Udita la relazione introduttiva del **Vice Presidente**, che presenta il punto 3 all'ordine del giorno avente ad oggetto "TARI: Approvazione tariffe per l'anno 2025";

*Udita la relazione illustrativa dell'Assessore **Vicentini**, che illustra il meccanismo di determinazione delle tariffe, che si ripete negli anni. La variabile è collegata al Piano Economico Finanziario previsto dal gestore Garda Uno, che per il 2025 prevede un aumento medio del 5%.*

In relazione al sistema dei coefficienti per le diverse categorie, questo incremento si riflette in un aumento delle tariffe che varia dal 2,5% al 5% per le diverse categorie di utenza.

Ricorda che il sistema di calcolo delle tariffe costruito negli anni dal Comune di Tignale è volto ad una perequazione che tende a non penalizzare gli esercizi commerciali, pur nel rispetto della norma che prevede il ripiano dei costi del Piano Economico Finanziario;

Dato atto che al momento della discussione e della votazione risultano:

Consiglieri presenti: n. 9;

Uditi gli interventi, che vengono di seguito riassunti:

Consigliere Bonincontri che per gli anni a venire propone il coinvolgimento di una Commissione Tecnica per la definizione delle tariffe.

Vista la proposta di deliberazione in oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.l.vo n. 267/2000 (T.U. su Ordinamento EE.LL.):

- dal Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e del Settore Tributi, Dott. Bonassi Daniele, in data 18 aprile 2024, che attesta la regolarità tecnica e contabile;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 42 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000;

Preso atto che la **votazione della proposta di deliberazione in oggetto**, espressa nelle forme di legge, ha dato il seguente esito:

voti favorevoli: n. 6, contrari: nessuno, astenuti: n. 3 (Antonioli, Bonincontri e Frassine), espressi da n. 6 consiglieri votanti su n. 9 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione di cui alla premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo;
2. Di dare atto che costituisce/costituiscono allegato/allegati del presente verbale:

☐ Prospetto determinazione tariffe TARI anni 2025;
3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. sull'Ordinamento degli EE.LL.);
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009, sul sito INTERNET dell'Ente: www.comune.tignale.bs.it;
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, che data l'urgenza pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, a seguito di votazione separata e palese che ha ottenuto il seguente esito:

voti favorevoli: n. 6, contrari: nessuno, astenuti: n. 3 (Antonioli, Bonincontri e Frassine), espressi da n. 6 consiglieri votanti su n. 9 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi di quanto disposto dall'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI TIGNALE

Provincia di Brescia

Ufficio: UFFICIO SEGRETERIA

Assessorato: Bilancio e Tributi

P.O. Competente: Bonassi Daniele

Assessore proponente: Bonassi Daniele

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 DEL 18-04-2025

Oggetto: TARI: approvazione tariffe per l'anno 2025

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 18-04-2025

Il Responsabile del servizio
Bonassi Daniele

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 18-04-2025

Il Responsabile del servizio
Bonassi Daniele

IL CONSIGLIO COMUNALE

Note per la trasparenza: con la presente deliberazione *si intende procede all'approvazione delle relative Tariffe TARI per l'anno 2025;*

udita la relazione illustrativa del proponente;

richiamati:

- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ la Deliberazione Consiliare n. 48 del 21 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2025/2027 e relativi allegati;
- ✓ la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 dell'8 aprile 2025 con la quale è stato altresì approvato il PIAO (Piano Integrato Attività ed Organizzazione) per il triennio 2025/2027 che include il Piano della Performance 2025, provvedendo alla definizione degli obiettivi;
- ✓ la Deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 23 aprile 2024 recante: *"TARI: revisione ordinaria ex art. 28.4 delibera ARERA n. 363/2021/R/rif del Piano Economico e Finanziario per gli anni 2024-2025 e approvazione tariffe per l'anno 2024"*;

viste le seguenti disposizioni:

- ✓ il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
- ✓ l'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. "Motivazione del provvedimento":
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge n.147/2013, in cui si prevede che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti assimilati e per la determinazione della tariffa siano stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato "A", che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;

VISTO, in particolare, l'Allegato "A" di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *"Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

VISTA la Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* con la quale l'Autorità ha approvato i documenti necessari per l'approvazione del PEF Tari 2022-2025;

VISTA la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 ad oggetto: *“AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)”* mediante la quale l'Autorità ha definito i criteri e le modalità di aggiornamento biennale per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, così come già previsto nella sopracitata Delibera n. 363/2021;

VISTA la Determina ARERA del 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 con la quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da determinare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione stabilita da ARERA (art. 7 deliberazione n. 363/2021/R/rif) prevede che l'Ente territorialmente competente, dopo aver ricevuto lo schema iniziale del PEF dal Gestore, provveda:

1. alla definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsto dal MTR-2;
2. alla redazione della relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025;
3. alla validazione del documento stesso mediante la verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati;
4. alla trasmissione all'Autorità del PEF predisposto nel termine di 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni, in quanto soltanto all'Autorità spetta l'approvazione finale del PEF;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per il biennio 2024-25 del secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO inoltre che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

RICHIAMATA la nota di Garda Uno spa, gestore del servizio di igiene urbana che con nota prot. n. 1628 del 20 marzo 2025, conferma l'assenza di qualsivoglia squilibrio economico finanziario nella gestione che conferma quindi il PEF biennale 2024-2025, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 23 aprile 2024;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

DATO ATTO:

- che l'Autorità, previa audizione con l'Ente territorialmente competente, richiede, se necessario, ulteriori informazioni e verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- che in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022 del 15/2022/r/rif in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato a "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF);

CONSIDERATO che è stato individuato nello schema I "livello qualitativo minimo" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, è ora disciplinata dall'art. 7 del metodo MTR-2;

DATO ATTO che la già citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif stabilisce che il PEF deve essere oggetto di validazione consistente in una verifica della completezza, della coerenza e

della congruità dei dati e delle informazioni in capo all'Ente Territorialmente Competente o a un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore nominato all'Ente Territorialmente Competente;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Tignale non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 e dalla deliberazione ARERA n. 363/2021, sono svolte dal Comune;

RICHIAMATA la determinazione in data 19 febbraio 2024 n. 29 con la quale è stato affidato al Consorzio Servizi Ambientale CO.SE.A, con sede in Castel di Casio (BO), il servizio di supporto per la validazione del Piano Economico Finanziario 2024-2025 del servizio di igiene urbana, in attuazione delle disposizioni di ARERA per quanto di competenza del Comune, al fine di garantire, considerata la complessità di interpretazione e l'evoluzione normativa, adeguati profili di terzietà e una elevata professionalità interdisciplinare indispensabile per esaminare tutti gli aspetti richiesti;

VISTO il "Piano Finanziario pluriennale 2024-2025 TARI" relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2" e delibera ARERA 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 predisposto sulla base del "PEF grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al netto delle detrazioni:

	2024	2025
Totale PEF	€ 573.250,00	€ 600.767,00

mentre i valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, risultano:

Totale Tariffario	2024	2025
Parte Variabile	€ 351.300,00	€ 384.635,00
Parte Fissa	€ 221.950,00	€ 216.132,00

DATO ATTO che il predetto piano finanziario è stato predisposto tenendo conto della documentazione predisposta che Garda Uno s.p.a., in qualità di soggetto che svolge per il Comune il servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani, con l'esclusione della gestione della tariffa e che lo ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata registrata al protocollo comunale con n. 1563 del 28 marzo 2024 composto da:

1. tool di calcolo (Determinazione 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 in cui sono contenuti i dati utilizzati dal gestore per la valorizzazione del PEF 2024-2025);
2. relazione di accompagnamento (Determinazione 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023);
3. dichiarazione di veridicità del gestore ai sensi del DPR n. 445/2000 (6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023);

VISTI:

- il report di validazione del PEF 2024/2025 redatto ai sensi dell'art. 7.4 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui all'allegato A) alla deliberazione n. 363/2021/R/rif ARERA da parte Consorzio Servizi Ambientale CO.SE.A pervenuto in data 11 aprile 2024 con prot. n. 1829 e dato atto che lo stesso conclude con esito positivo la verifica effettuata dei seguenti aspetti:
 - o la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF con riferimento ai dati contabili dei gestori;
 - o il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - o l'equilibrio economico finanziario della gestione;
- gli elaborati costituenti il PEF 2024-2025 sopra descritti;

RITENUTO per quanto sopra di potere approvare il “Piano Finanziario pluriennale 2024-2025 TARI” risultante dagli allegati come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 “MTR-2”, e successivamente dalla delibera ARERA n. 389/2023/R/RIF e Determina ARERA N.1/DTAC/2023;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”.*

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - €0,10 euro/utenza per la componente UR1, a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - €1,50 euro/utenza per la componente UR2, a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

RICHIAMATE:

- La deliberazione ARERA n. 133/2025/R/Rif DEL 01.04.2025 “Avvio di procedimento e

disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.P.C.M. 21.01.2025, n. 24;

- La deliberazione ARERA n. 176/2025/R/Rif del 15.04.2025 con la quale viene riconfermato in toto quanto già esposto dalla precedente Delibera n. 133/2025/R/Rif in tema di applicazione dal 2025 della componente UR3 pari ad € 6,00 per utenza a copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del Bonus sociale rifiuti;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

RITENUTO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 46% a carico delle utenze domestiche;
- 54% a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

RITENUTO, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato (**all. a**) della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2025, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2023, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n.389/2023/R/rif.

RITENUTO di confermare le scadenze per il pagamento della TARI 2025 come segue:

- prima rata o unica rata entro 16 giugno 2025
- seconda rata entro 16 dicembre 2025.

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27 luglio 2021 e con ultima modifica approvata con deliberazione n. 4 del 28 aprile 2023;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni previste

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell’approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l’invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 21 dicembre 2024 con la quale veniva approvato il bilancio di previsione armonizzato anni 2025-2027 e i relativi allegati e aggiornamento Documento Unico di Programmazione Semplificato 2025-2027;

RICHIAMATI l’art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall’altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESO che il Responsabile dell’Area dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;

D E L I B E R A

1. **di confermare** il Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale TARI 2024-2025, approvato con deliberazione n. 13 del 23 aprile 2024;
2. **di approvare** le tariffe TARI per l’anno 2025, come indicate nell’allegato “a” al presente atto;
3. **di dare atto** che con le tariffe, di cui al punto precedente, è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

4. **di dare atto**, inoltre, che dall'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - a. €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - b. €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - c. € 6,00 euro/utenza per UR3 per copertura delle agevolazioni tariffarie agli utenti beneficiari del Bonus Sociale Rifiuti;
5. **di precisare** che il PEF 2024-2025, calcolato in base alle regole del MTR-2, rispetta il limite di crescita delle entrate tariffarie di cui all'art. 4 del medesimo MTR-2 (allegato A della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif – delibera ARERA n. 389/2023/R/RIF-Determina ARERA N.1/DTAC/2023);
6. **di considerare** che il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/rif, è stato individuato nello schema I "livello qualitativo minimo";
7. **di trasmettere** ad ARERA il Piano Economico Finanziario 2024 - 2025 validato e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi, che costituiscono attività di gestione, al fine di consentirne l'approvazione da parte dell'Autorità stessa (art. 7.6 della deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif);
8. **di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
9. **di dare atto** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
10. di proporre l'immediata esecutività della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma T.U.E.L.

Allegati:

- Tariffe TARI anno 2025 – ALL. a).

Il Responsabile del procedimento

Bonassi Daniele

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Maikol Antonioli

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Marcello Bartolini

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Web del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Data 02-06-2025

Il Segretario Comunale
dott. Marcello Bartolini

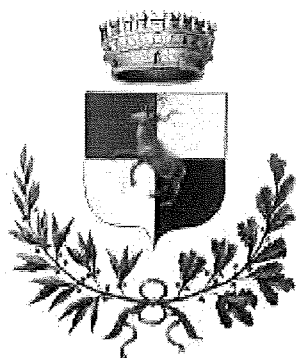
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

N° **201** Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **08-05-2025** all'Albo pretorio web ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Data **08-05-2025**

Il Responsabile Amm.vo
MARIAROSA ANTONIOLI



COMUNE DI TIGNALE
Provincia di Brescia

***DETERMINAZIONE TARIFFE TARI
ANNO 2025***

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2025

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	88.928,67 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	61.526,59 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	67.198,80 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	197.861,15 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	48.758,54 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		19.502,75 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		63.021,79 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		999,35 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		16.397,99 €
	Acc Accantonamento		5.521,81 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		5.521,81 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
	R Remunerazione del capitale		13.729,05 €
CK Costi d'uso del capitale	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		17,13 €
	CK proprietari		783,55 €
COI Costi di natura	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €

previsionale destinati al miglioramento di qualità	CQexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		4.405,54 €
	COI tv Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		0,00 €
	COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €
	CQexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €
	COI tf Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		0,00 €
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		7.434,93 €
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		40.958,63 €
	fattore sharing b	0,30 coefficiente gradualità γ	1,00
		fattore sharing ω	0,20
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		2.230,48 €
	b(1+ω)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		14.745,10 €
RC Conguagli variabili	RCtv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		-6.211,16 €
	di cui: Residuo RCND	0,00 €	
	Residuo RCU	0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)	0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)	0,00 €	
	recupero scostamento COSexp	0,00 €	
	recupero scostamento COVexp	0,00 €	
	recupero scostamento COQexp	0,00 €	
	recupero scostamento COexp	0,00 €	
	recupero scostamento tariffe variabili a-2	0,00 €	
	RCTf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		-4.369,37 €
	di cui: Residuo RCU	0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)	0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)	0,00 €	
RC Conguagli fissi	recupero scostamento COVexp	0,00 €	
	recupero scostamento COQexp	0,00 €	
	recupero scostamento COexp	0,00 €	

	recupero scostamento tariffe fisse a-2	0,00 €		
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		35.753,92 €	
	Oneri fissi		17.013,28 €	
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €		
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €		
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			5,60%
	TVa-1 Costi totali anno precedente			577.991,87 €
Costi variabili effettivi				392.317,80 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente				2.598,74 €
Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020				5.084,20 €
ΣTV - Totale costi variabili				384.634,86 €
Costi fissi effettivi				221.546,00 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente				905,53 €
Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020				4.508,45 €
ΣTF- Totale costi fissi				216.132,02 €
Costi totali	ΣT = ΣTF + ΣTV			600.766,88 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 276.352,77	% costi fissi utenze domestiche	46,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 46,00\%$	€ 99.420,73
		% costi variabili utenze domestiche	46,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 46,00\%$	€ 176.932,04
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 324.414,11	% costi fissi utenze non domestiche	54,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 54,00\%$	€ 116.711,29
		% costi variabili utenze non domestiche	54,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 54,00\%$	€ 207.702,82

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 276.352,77	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 99.420,73
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 176.932,04

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 324.414,11	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 116.711,29
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 207.702,82

TARIFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	29.253,64	0,95	239,96	1,60	0,525004	58,880929
1 .2	Due componenti	19.422,02	1,02	309,97	2,00	0,563689	73,601161
1 .3	Tre componenti	21.116,24	1,12	362,24	2,30	0,618953	84,641335
1 .4	Quattro componenti	23.550,05	1,20	373,17	2,60	0,663164	95,681509
1 .5	Cinque componenti	9.065,21	1,30	129,55	3,00	0,718427	110,401742
1 .6	Sei o piu' componenti	42.451,84	1,40	407,13	3,50	0,773691	128,802032
1 .1	Un componente-Riduzione a.i.r.e.	159,45	0,95	1,23	1,60	0,178501	20,019515
1 .2	Due componenti-Riduzione a.i.r.e.	55,00	1,02	1,00	2,00	0,191654	25,024394
1 .6	Sei o piu' componenti-Riduzione a.i.r.e.	110,00	1,40	1,00	3,50	0,263055	43,792691
1 .1	Un componente-Riduzione per compostaggio	2.330,00	0,95	13,00	1,60	0,472504	52,992836
1 .2	Due componenti-Riduzione per compostaggio	1.826,00	1,02	18,00	2,00	0,507320	66,241045
1 .3	Tre componenti-Riduzione per compostaggio	1.007,00	1,12	9,00	2,30	0,557057	76,177202
1 .4	Quattro componenti-Riduzione per compostaggio	908,00	1,20	7,00	2,60	0,596847	86,113358
1 .5	Cinque componenti-Riduzione per compostaggio	138,00	1,30	2,00	3,00	0,646585	99,361567
1 .6	Sei o piu' componenti-Riduzione per compostaggio	638,00	1,40	6,00	3,50	0,696322	115,921829
1 .1	Un componente-Riduzioni per abitazioni non servite	605,00	0,95	8,00	1,60	0,210001	23,552371
1 .2	Due componenti-Riduzioni per abitazioni non servite	459,50	1,02	12,04	2,00	0,225475	29,440464
1 .3	Tre componenti-Riduzioni per abitazioni non servite	723,00	1,12	14,00	2,30	0,247581	33,856534
1 .4	Quattro componenti-Riduzioni per abitazioni non servite	344,06	1,20	7,12	2,60	0,265265	38,272603
1 .5	Cinque componenti-Riduzioni per	614,00	1,30	8,00	3,00	0,287371	44,160696

Determinazione Tariffe TARI 2025

	abitazioni non servite						
1 .6	Sei o piu' componenti-Riduzioni per abitazioni non servite	2.039,50	1,40	19,96	3,50	0,309476	51,520813
1 .2	Due componenti-Riduzioni per abitazioni non servite-Riduzione per c	145,00	1,02	2,00	2,00	0,202928	26,496418

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	413,00	0,90	4,90	0,812182	0,855613
2 .2	Campeggi, distributori carburanti	20,00	1,70	18,00	1,534122	3,143071
2 .3	Stabilimenti balneari	205,00	1,55	10,80	1,398758	1,885842
2 .4	Esposizioni, autosaloni	4.044,05	0,55	5,20	0,496333	0,907998
2 .5	Alberghi con ristorazione	19.041,29	1,70	18,00	1,534122	3,143071
2 .6	Alberghi senza ristorazione	31.549,95	1,50	16,00	1,353637	2,793841
2 .7	Case di cura e riposo	3.357,00	1,00	8,19	0,902424	1,430097
2 .8	Uffici, agenzie	1.378,00	1,90	20,00	1,714607	3,492301
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali	250,00	1,00	10,00	0,902424	1,746150
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	236,09	1,85	16,00	1,669486	2,793841
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	132,00	1,85	16,00	1,669486	2,793841
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idra)	79,00	1,80	17,00	1,624364	2,968456
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	612,00	1,16	10,00	1,046812	1,746150
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	7.821,23	1,09	10,00	0,983643	1,746150
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3.361,04	5,30	27,00	4,782852	4,714606
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	1.692,45	4,20	22,00	3,790184	3,841531
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	490,00	2,38	21,50	2,147771	3,754223
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste	531,00	2,38	21,50	2,147771	3,754223
2 .3	Stabilimenti balneari-Riduzione per aree scoperte	100,00	1,55	10,80	0,699379	0,942921
2 .7	Case di cura e riposo-Riduzione per aree scoperte	412,00	1,00	8,19	0,451212	0,715048

Determinazione Tariffe TARI 2025

2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici-Riduzione per ar	150,00	1,09	10,00	0,491821	0,873075
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie-Riduzione per aree scoperte	318,11	5,30	27,00	2,391426	2,357303
2 .17	Bar, caffè, pasticceria-Riduzione per aree scoperte	757,93	4,20	22,00	1,895092	1,920765
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie-Riduzioni per abitazioni non	87,00	5,30	27,00	1,913140	1,885842
2 .8	Uffici, agenzie-Studi medici-dentistici	60,00	1,90	20,00	1,028764	2,095380